



COMUNE DI BORDIGHERA  
PROVINCIA DI IMPERIA

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 ADOTTATA CON I POTERI DEL  
 CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 216** del registro delle deliberazioni.

**OGGETTO: AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO SUI VANTAGGI ECONOMICI,  
 CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE -  
 APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaundici** addì **venti** del mese di **dicembre** (20/12/2011) alle ore diciotto e minuti trenta, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. Montebelli Giuseppe	Si
2. Dott. D'Attilio Paolo	Si
3. Dott.ssa Fazio Valeria	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale la Dr.ssa Concetta Tortorici, Segretario Generale.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Richiamati gli artt. 5 e 6 del Vigente Statuto Comunale dedicati rispettivamente alla tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico nonché alla promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero;

Dato atto in particolare che l'art. 6, al comma 4°, statuisce: "Per il raggiungimento di tali finalità il Comune asseconda l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, sportive e del tempo libero. Promuove la creazione di idonee strutture e ne assicura l'utilizzazione agli enti, organismi e associazioni";

Considerato che per attuare la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato il comune è solito erogare sovvenzioni e contributi;

Rilevato inoltre che pervengono all'amministrazione numerose richieste di sovvenzioni e contributi da parte di associazioni culturali, ricreative e turistiche, per le attività che si svolgono nel territorio del Comune di Bordighera;

Dato atto che il comune di Bordighera aveva, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, aveva adottato specifico atto regolamentare con deliberazione del consiglio comunale n. 140 del 4.12.1990 limitatamente al settore dei lavori pubblici, sportivo e ricreativo, culturale e turistico;

Ritenuto opportuno estendere la disciplina in oggetto ad ogni beneficio comunale a favore di forme associative che svolgono attività di rilevante interesse comunale;

Considerato quindi che è intenzione dell'Amministrazione Comunale adottare, in sostituzione del richiamato regolamento approvato con deliberazione n. 140 del 4.12.1990, un nuovo ed unico regolamento che disciplini l'erogazione di vantaggi economici e contributi di ogni genere nonché l'assegnazione di patrocini alle forme associative;

Visto l'art. 12 della legge n. 241 del 1990 ai sensi del quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

Visto l'articolato normativo ad oggetto "Regolamento sui vantaggi economici, contributi e patrocini alle forme associative", e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore amministrativo in merito alla regolarità tecnica;

Considerato che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata, non richiede il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli;



## DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento sui vantaggi economici, contributi e patrocini alle forme associative", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di abrogare il Regolamento di cui alla deliberazione n. 140 del 9.12.1990.

---

Successivamente, la Commissione Straordinaria;  
ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in  
premessa;

Con separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali;

dichiara

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

---



COMUNE DI BORDIGHERA  
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO**

**SUI VANTAGGI ECONOMICI,**

**CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE**

**FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione n. 216 del 20 dicembre 2011

## **Art. 1 – Oggetto.**

1. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nello statuto comunale il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità con le quali il Comune di Bordighera assegna contributi economici o altri benefici di rilevanza economica, nonché patrocini, a enti, associazioni, comitati e altre forme associative previste dalla normativa vigente, per il sostegno allo svolgimento di attività senza scopo di lucro, rivolte a realizzare fini sociali e/o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. In particolare è disciplinata l'assegnazione di contributi ordinari, straordinari, di gestione e di compartecipazione ad opera del dirigente competente, a seguito di apposite procedure, sulla base degli indirizzi generali deliberati e delle risorse economiche assegnate dalla Giunta Comunale, secondo criteri di trasparenza e pubblicità.

## **Art. 2 - Requisiti dei beneficiari.**

1. I contributi economici non sono erogabili nei confronti dei soggetti richiedenti i cui rappresentanti legali, presidenti e componenti degli organi di amministrazione:

- abbiano pendenze penali o condanne definitive passate in giudicato da meno di cinque anni per reati di associazione di tipo mafioso, per delinquere o finalizzata al traffico illecito di stupefacenti;
- abbiano pendenze penali o condanne definitive passate in giudicato da meno di cinque anni per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti dolosi contro la persona e delitti contro il patrimonio.

## **Art. 3 - Condizioni per la concessione e la conservazione del beneficio.**

1. Il valore del beneficio, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, deve tendenzialmente commisurarsi all'utilità dell'attività svolta dal soggetto beneficiario a favore della comunità e/o del territorio del Comune di Bordighera.
2. La domanda di contributo economico non è comunque ricevibile ove non sia accompagnata per iscritto da una dettagliata previsione delle spese dell'attività su cui verte la domanda (piano finanziario); dall'attestazione dei contributi e delle contribuzioni ricevuti e/o richiesti e/o che verranno richiesti per la medesima attività, anche se negativa; dalla piena accettazione del presente regolamento e delle condizioni per poter beneficiare e/o conservare i benefici concessi.
3. Il comune è comunque sempre libero, con sintetica motivazione, di negare qualsiasi domanda di beneficio e di revocare le procedure di scelta dei beneficiari, con conseguente estinzione di queste, senza alcuna obbligazione risarcitoria verso gli istanti, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, anche finanziario.
4. Ove siano accertati profitti economici fruiti dal beneficiario per mezzo dello svolgimento dell'attività oggetto dei contributi di cui al presente Regolamento il Comune, a seguito di procedimento (comprendente forme di tutela del diritto di difesa del contestato), dispone la decadenza del soggetto stesso dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già ricevuto.
5. In caso di accertato inefficace o irregolare svolgimento dell'attività oggetto di contributo il comune con apposito procedimento (comprendente forme di tutela del diritto di replica e difesa del contestato) può disporre la riduzione del contributo o, nei casi più gravi,

dichiarare la decadenza del beneficiario dal contributo, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già ricevuto.

6. Il Comune di Bordighera, in caso di più domande sulla stessa materia o campo di attività, per scegliere a quali soggetti conferire benefici limitati, a parità di utilità e rilevanza pubblica locale degli obiettivi da sostenere, attribuisce maggior valore alle domande che provengono dalle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi sede in Bordighera.
7. Per una stessa attività sono ammissibili ai benefici del presente regolamento anche più soggetti istanti tra loro cooperanti, secondo quote di contributo rapportate al grado di onerosità e di importanza delle singole loro attività.
8. Non è ammessa la concessione di contributi di sponsorizzazione, ai sensi di legge, intendendosi per sponsorizzazione qualsiasi iniziativa volta a promuovere la sola immagine del Comune.
9. I procedimenti sono istruiti dal responsabile del servizio competente sulla materia dell'attività. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente amministrativo.

#### **Art. 4 – Ruoli e competenze degli organi comunali**

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento e gli eventuali aggiornamenti o le modifiche del medesimo e provvede allo stanziamento in bilancio delle somme annualmente erogabili, ferma la facoltà di decisione sulla destinazione d'uso degli immobili comunali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c – a) del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale:
  - a. pone annualmente gli indirizzi generali indicanti i campi di attività e i fini prevalenti per la concessione dei contributi.
  - b. annualmente assegna i fondi stanziati in bilancio al dirigente ed approva la ripartizione di fondi, proposta dal dirigente amministrativo, tra i diversi uffici e le tipologie di contributi.
3. Il dirigente amministrativo:
  - formula la proposta di ripartizione del budget annuale fra i vari servizi da sottoporre alla Giunta Comunale, tenuto conto degli indirizzi da questa preventivamente espressi;
  - riceve ed affida ad un responsabile del procedimento dallo stesso nominato per servizio di competenza tutte le domande pervenute al Comune per l'istruttoria in merito alla ricevibilità, all'ammissibilità, all'importo e all'opportunità del contributo;
  - riceve dal responsabile del procedimento, per ciascuna istanza, relazione istruttoria e parere motivato non vincolante in merito alla ricevibilità, all'ammissibilità, all'importo e all'opportunità del contributo;
  - convoca la Commissione Contributi di cui al seguente comma 4 per decidere l'assegnazione o meno dei contributi, tenuto conto delle specifiche valutazioni espresse dal responsabile del procedimento, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;

- emette i provvedimenti finali di assegnazione dei contributi, quelli che impegnano la spesa e i provvedimenti di liquidazione, nonché i provvedimenti di diniego. I provvedimenti che si discostano dal parere espresso dalla Commissione devono essere adeguatamente motivati.
- tiene il Registro dei beneficiari dei contributi all'uopo istituito, da rendere pubblico ai sensi di legge, in cui sono iscritti i soggetti assegnatari dei contributi, con l'indicazione dell'importo del beneficio e del tipo di attività svolta dal beneficiario stesso.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il dirigente amministrativo si avvale di un segretario dallo stesso individuato nell'ambito del Settore Amministrativo.

4. La Commissione Comunale Contributi, composta da tre dipendenti comunali di categoria D, nominati dal dirigente amministrativo, fornisce valutazioni e pareri non vincolanti in merito alla assegnabilità dei contributi richiesti e in ogni altro caso ritenuto opportuno dal dirigente amministrativo.
5. Il Responsabile del procedimento:
  - istruisce il procedimento, relaziona e formula al dirigente amministrativo il parere motivato non vincolante in merito alla ricevibilità, all'ammissibilità, all'importo e all'opportunità del contributo;
  - attesta la regolare esecuzione delle attività oggetto di contributo ai fini della liquidazione dei benefici di competenza.

#### **Art. 5 – Tipologie di contributi e modalità di concessione.**

1. I contributi previsti dal presente Regolamento sono i seguenti:

**A) Contributi ordinari:**

- a) per iniziative, eventi, manifestazioni e simili, di interesse comunale;
- b) di funzionamento (contributi per spese di gestione ordinaria e simili) esclusivamente per attività svolte in sostituzione del comune e nei limiti del costo ad esse imputabile.

**B) Contributi straordinari:**

- a) per iniziative, eventi, manifestazioni e simili non programmabili entro il termine di richiesta dei contributi ordinari, di carattere eccezionale;
- b) di funzionamento (contributi per spese di gestione ordinaria e simili), per il particolare stato di difficoltà in cui versa il soggetto in relazione alla sua attività storica.

**C) Contributi per la gestione di sedi, strutture e impianti del patrimonio immobiliare comunale concessi per attività e per fini di interesse pubblico locale:**

a) convenzionali: che discendono da convenzioni o contratti, a fronte delle spese di utilizzo della struttura, per fini di interesse pubblico locale. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed in deroga alla vigente disciplina sull'uso dei beni comunali, il Consiglio comunale può decidere di destinare immobili, strutture ed altri beni di proprietà per attività di interesse comunale da affidare in locazione o in concessione, in dipendenza della natura del bene. La scelta del conduttore o concessionario dell'immobile è effettuata a seguito di apposita procedura selettiva avviata con dettagliato avviso, da pubblicarsi nelle forme più opportune, in cui siano indicati i requisiti di ammissione, l'attività di interesse comunale per la quale l'immobile

costituisca quanto meno sede amministrativa o operativa, gli elementi da dichiarare nella domanda nonché i criteri di scelta del conduttore – concessionario, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento. La procedura di scelta del contraente – beneficiario è gestita da una commissione presieduta dal dirigente amministrativo e da due dipendenti di categoria D nominati dal dirigente stesso. I termini per la presentazione delle domande e di durata massima della procedura sono stabiliti nel bando, adottabile in qualsiasi momento dell'anno.

b) finalizzati ad interventi di manutenzione: destinati ai gestori, conduttori e concessionari di strutture comunali, per consentire la continuità o la più rapida ripresa di funzionamento delle stesse, a seguito di eventi eccezionali o non prevedibili che ne impediscano l'uso. La stima dei lavori di manutenzione deve essere effettuata dagli uffici tecnici comunali e l'esecuzione degli stessi deve essere prevista dal piano esecutivo di gestione o da altro atto approvato dalla giunta. L'affidamento e l'esecuzione dei lavori deve comunque avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici e previa stipula di apposita convenzione.

c) contributi di compartecipazione: concessi ai soggetti promotori di iniziative, adeguatamente descritte e dettagliate, approvate dalla Giunta Comunale in quanto tese al perseguimento di fini rilevanti per l'ente locale. A titolo esemplificativo i contributi di compartecipazione possono tradursi in finanziamenti parziali di spese per forniture o servizi o, diversamente, in prestazioni non pecuniarie come il comodato gratuito di attrezzature comunali ovvero la collaborazione di personale comunale nell'organizzazione dell'evento. L'adesione alla compartecipazione è rimessa alla esclusiva discrezionalità della Giunta Comunale. I promotori restano responsabili dell'organizzazione della manifestazione.

3. Ogni provvedimento dirigenziale di assegnazione di contributo deve contenere non solo l'importo e la modalità di erogazione del beneficio ma anche la descrizione dell'attività per la quale si eroga il medesimo e la sua durata. Il beneficiario è comunque obbligato all'osservanza del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Incompatibilità e limiti**

1. Fermo quanto previsto al comma successivo ciascun contributo non può mai essere superiore alla differenza fra le uscite e le entrate indicate nel bilancio presentato dal richiedente, relativo all'attività, all'evento o alla gestione per cui si chiede il sostegno economico e, in nessun caso, può configurarsi come un rimborso totale delle spese.

2. Ogni contributo non può essere di importo superiore al 50% della spesa complessiva per la quale si richiede l'assegnazione dello stesso, salvo che per attività concernenti i campi della tutela ambientale, della protezione civile e dell'assistenza sociale, per i quali il Comune può erogare contributi fino all'80% delle spese sostenute. Resta comunque salvo il diritto dell'assegnatario di ricevere dal Comune il rimborso integrale delle spese eventualmente anticipate per suo conto, per lo svolgimento di attività di competenza comunale, sulla base di apposita convenzione col Comune stesso.

3. Sussiste incompatibilità:

- o fra contributi ordinari ex art. 5, comma 1, lett. a) e art. 5, comma 1, lett. b);

- o fra contributi straordinari e contributi di compartecipazione;
- o fra i contributi di compartecipazione e i contributi ordinari;

4. Costituisce presupposto per la liquidazione del singolo contributo l'accertamento, da parte del funzionario competente per materia, dell'inesistenza di qualsiasi debito del soggetto richiedente verso il Comune.

#### **Art. 7 - Tempi e modalità di presentazione delle richieste**

1. La richiesta per l'ottenimento dei contributi ordinari deve essere presentata al dirigente amministrativo dal 01/11 al 30/11 di ogni anno con riferimento all'attività o al funzionamento dell'anno successivo.
2. La richiesta per l'ottenimento di un contributo straordinario può essere presentata al Comune, con i termini e le modalità di seguito indicati, una sola volta, nell'arco dello stesso mandato amministrativo:
  - a) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lett. B - a (contributi straordinari), almeno 60 giorni prima dell'evento per il quale si chiede il contributo;
  - b) per le situazioni previste all'art. 5, comma 1, lett. B - b (contributi straordinari per stati di difficoltà di determinati soggetti), in ogni momento dell'anno ma non oltre il 15 novembre dello stesso. La domanda eventualmente presentata sarà valutata nel successivo esercizio finanziario, previa attestazione della permanenza delle condizioni dichiarate.
3. La richiesta per i contributi di compartecipazione è rivolta al Comune almeno 60 giorni prima dell'evento per il quale si richiede la compartecipazione del Comune;
4. Per i contributi per la gestione (convenzionali) si procede d'ufficio in base a quanto previsto nella convenzione o nel contratto.
5. Per i contributi convenzionali finalizzati alla manutenzione straordinaria la domanda può essere inoltrata in ogni momento dell'anno, e comunque non oltre il 15 novembre dello stesso. La domanda eventualmente presentata sarà valutata nel successivo esercizio finanziario, previa attestazione della permanenza delle condizioni dichiarate.
6. Il Comune pubblica in modo permanente sul proprio sito internet e sull'albo pretorio informatico: a) un avviso al pubblico contenente un estratto del presente articolo e degli indirizzi generali della Giunta Comunale al momento vigenti; b) il presente regolamento; c) la deliberazione di Giunta contenente gli indirizzi generali in vigore.

#### **Art. 8 - Documentazione e contenuti delle richieste.**

1. La richiesta per ogni tipo di contributo deve essere compilata su apposito modulo fornito dal Comune (disponibile anche sulla rete civica del Comune all'indirizzo [www.bordighera.it](http://www.bordighera.it)) e deve:
  - a) essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del soggetto richiedente;
  - b) contenere gli elementi identificativi della tipologia del contributo, della posizione fiscale del soggetto richiedente e, ad essa, deve essere allegata la documentazione specifica prevista dallo stesso modulo;

- c) contenere una descrizione dell'attività di interesse pubblico locale (iniziativa, evento, manifestazione, gestione ecc.) che giustifica il contributo stesso;
  - d) contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito o associazione politica o di alcuna organizzazione sindacale; non abbia pendenze penali o condanne definitive passate in giudicato da meno di cinque anni per reati di associazione di tipo mafioso, per delinquere o finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; non abbia pendenze penali o condanne definitive passate in giudicato da meno di cinque anni per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti dolosi contro la persona e delitti contro il patrimonio.
  - e) contenere attestazione dei contributi e delle contribuzioni ricevuti e/o richiesti e/o che verranno richiesti per la medesima attività, anche se negativa; della piena accettazione del presente regolamento e delle condizioni dallo stesso previste per poter beneficiare e/o conservare i benefici concessi.
2. Nel caso di omessa o incompleta dichiarazione, la richiesta di contributo si intenderà irricevibile.
  3. La richiesta di contributi straordinari deve essere accompagnata da una relazione che attesti il carattere della straordinarietà dell'evento.
  4. La richiesta di contributi finalizzati ad interventi di manutenzione deve essere corredata dai preventivi di spesa e dalla relazione tecnica relativi all'intervento per il quale si richiede il contributo; deve riportare i criteri di scelta del contraente, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l'esecutore dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza degli uffici tecnici del Comune e dagli stessi dovrà essere certificata la regolare esecuzione.
  5. La richiesta per i contributi di compartecipazione, di cui all'art. 5 comma 1 lett. D), deve essere accompagnata:
    - a) dalla relazione dettagliata che illustri l'evento stesso e le modalità organizzative con le quali verrà svolto, con le indicazioni delle esigenze tecniche, dei materiali e dei servizi che si richiedono al Comune;
    - b) dal conto economico-finanziario della manifestazione dal quale si evinca l'intervento che viene richiesto all'Amministrazione Comunale;
    - c) dall'impegno a sottoscrivere il disciplinare che regolerà i rapporti tra le parti.

#### **Art. 9 – Liquidazione dei contributi**

1. Ai fini della liquidazione del contributo il destinatario dello stesso dovrà presentare al Comune:
  - a) per i contributi ordinari e straordinari, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'attività proposta, il rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante, la relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, copie della documentazione comprovante le spese sostenute, dichiarazione, ai fini delle ritenute previste dalla legge, se trattasi di organizzazione ONLUS oppure se il soggetto agisce in regime di impresa;

- b) per i contributi ordinari di funzionamento, il consuntivo dell'anno di competenza del contribuente (dal quale dovrà essere verificato che il soggetto non ha percepito utili), la relazione dell'attività svolta e la dichiarazione che attesti che il beneficiario agisce o non agisce in regime d'impresa;
- c) per i contributi finalizzati ad interventi di manutenzione, richiesta di pagamento nella quale si attesti il regime fiscale. Il contributo sarà erogato dopo la presentazione al Comune delle copie delle fatture attestanti la realizzazione dell'opera, con quietanza dell'avvenuto pagamento, e certificazione, a cura degli uffici tecnici del Comune, della regolare esecuzione.

2. I termini della procedura finalizzata all'erogazione dei contributi ordinari sono i seguenti:

- entro il 31 gennaio il dirigente amministrativo seleziona le domande formalmente ammissibili pervenute entro il 30 novembre dell'anno precedente e le trasmette agli uffici interessati per i pareri di ammissibilità sostanziale e di opportunità all'accoglimento (comprensivi dell'entità di contributo accoglibile), tenuto conto degli indirizzi generali della Giunta Comunale;
- entro il 25 febbraio i suddetti uffici interessati rendono al dirigente amministrativo i pareri di ammissibilità sostanziale e opportunità all'accoglimento delle istanze con indicazione dell'importo o della percentuale del contributo;
- entro il 30 aprile il dirigente amministrativo presenta alla Giunta Comunale, per l'approvazione e l'assegnazione dei budget agli uffici interessati, l'elenco completo delle domande ammesse (con relativa proposta di contributo) e di quelle non ammesse;
- entro il 15 maggio la Giunta Comunale approva la ripartizione;
- entro il 30 maggio il dirigente amministrativo adotta il provvedimento finale di assegnazione dei contributi e di rigetto delle domande non ammissibili, da comunicare immediatamente agli interessati;
- entro il 15 novembre il dirigente amministrativo emette i provvedimenti di liquidazione dei contributi, previa verifica e attestazione della regolare esecuzione dell'attività o dell'iniziativa da parte degli uffici competenti per materia.

#### **Art. 10 – Il patrocinio – criteri e modalità di concessione.**

Il patrocinio è concesso alle iniziative che rispettino i seguenti principi ed indicazioni:

a) svolgersi all'interno del territorio del Comune di Bordighera; in via eccezionale, l'iniziativa può svolgersi al di fuori del territorio comunale, purché presenti un contenuto direttamente legato al comune di Bordighera e rivesta caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge;

b) essere attinente alle finalità ed ai principi dello Statuto del Comune di Bordighera e/o a programmi e/o progetti dell'Amministrazione Comunale in ambito istituzionale, morale, sociale, civile, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico.

L'iniziativa patrocinata non comporta di per sé oneri per il Comune.

Il patrocinio è concesso con atto del Sindaco, sentita la Giunta Comunale; a seguito di tale

concessione il destinatario appone sul materiale illustrativo dell'iniziativa la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bordighera".

La concessione del patrocinio implica automaticamente l'autorizzazione all'uso dello stemma e del logo del Comune di Bordighera.

**Articolo 11 - Norma transitoria**

Per il primo anno di applicazione del presente provvedimento tutti i termini stabiliti dal precedente articolo 8 sono prorogati di novanta giorni.



CITTA' DI BORDIGHERA  
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE C.C. n. 216 del 20 DIC. 2011

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI VANTAGGI ECONOMICI,  
CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE -  
APPROVAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sull'allegata proposta di deliberazione si esprimono i seguenti **P A R E R I**.

Settore amministrativo - Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il, 20/12/2011

Il dirigente del settore amministrativo  
Dott. Dario Sacchetti

